

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, MARGHERITI e MORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1990

Ordinamento della professione di enologo

ONOREVOLI SENATORI. — Quello di enotecnico non è un nome di fantasia, o una semplice qualifica professionale, ma un titolo conferito da soli dieci istituti superiori statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia, scuole centenarie di cui le più importanti hanno sede a Conegliano Veneto e ad Alba.

L'enotecnico è una persona altamente qualificata, tecnicamente e scientificamente preparata, che ha il compito di indirizzare nel modo più opportuno quei complessi fenomeni biologici, chimici e fisici, che fanno del vino una bevanda unica, meravigliosa, particolare.

In pratica, l'enotecnico è colui che dalla coltivazione della vite alla raccolta dell'uva,

alla vinificazione, all'imbottigliamento, cura ogni operazione, sovrintende e determina su basi scientifiche tutto quanto serve per garantire, sia pure a diversi livelli, l'eccellenza qualitativa del prodotto.

È stato durante il congresso dell'*Office international de la vigne et du vin* del 1974 che gli enotecnici sono stati indicati come «persone altamente qualificate» a cui affidare compiti fondamentali di capitale importanza per il settore viticolo: applicare razionalmente gli insegnamenti ricevuti o quelli tratti dalle memorie scientifiche e tecniche ed eventualmente procedere a ricerche tecnologiche e scientifiche; collaborare alla creazione di materiale utilizzato in tecnologia e alle attrezzature delle canti-

ne; guidare l'elaborazione dei succhi d'uva, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva, e assicurarne la buona conservazione; procedere alle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche dei prodotti di cui sopra ed interpretarne i risultati; essere in grado di apprezzare i rapporti esistenti tra economia vitivinicola e tecnica enologica.

È su queste basi, consapevoli dell'impegno professionale che è loro richiesto, che gli enotecnici italiani svolgono, specialmente come direttori di cantine private e sociali, operatori vitivinicoli, liberi professionisti, i compiti di cui hanno la responsabilità soprattutto nei confronti del grande pubblico verso cui devono essere garantiti per tutto quanto attiene la genuinità e la salubrità del prodotto.

A tale proposito ricordiamo che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 12 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, conferisce al tecnico responsabile di cantina le stesse responsabilità del legale rappresentante: anche da qui sorge la necessità di individuare chi, nel nostro Paese, è il tecnico enologo.

Gli enotecnici attualmente impegnati nel settore sono circa quattromila e costituiscono oltre l'80 per cento di tutti i tecnici enologi attivi sul territorio nazionale. Il 65 per cento è inquadrato in aziende cooperative e private, piccole e grandi, con mansioni direttive; il 10 per cento svolge la libera professione; mentre la rimanente percentuale è inserita con mansioni diverse da quelle precedentemente indicate.

Per queste ragioni in Italia, attualmente, il tecnico del vino è rappresentato dall'enotecnico che, comunque, nonostante l'importanza di ruolo guida che riveste nel contesto vitivinicolo nazionale, non ha un titolo riconosciuto in quanto conglobato in quello di perito agrario.

Onorevoli colleghi, con il 1993 la Comunità economica europea aprirà le frontiere alle diverse professioni riconoscendole ed uniformandole a livello comunitario.

Ogni Stato dovrà individuare il professionista di un particolare settore o un titolo che individui le specifiche mansioni.

Allo stato attuale delle cose l'Italia, nonostante sia il primo Paese vitivinicolo del mondo, e nonostante che la voce vino sia una delle poche attive della nostra bilancia agro-alimentare, non ha di fatto un tecnico enologo ufficialmente riconosciuto.

Per queste ragioni e per quelle prima specificate, l'Italia deve riconoscere ufficialmente i suoi tecnici vitivinicoli, cioè gli enotecnici che, con il 1992, devono assumere la relativa valenza europea.

Se questo non avvenisse, tecnici di altri Paesi (ad esempio, la Francia) potrebbero operare in Italia, mentre i nostri qualificati professionisti sarebbero impossibilitati a svolgere le stesse mansioni nei rimanenti undici Paesi della Comunità.

In pratica si tratta di istituzionalizzare una situazione già definita per un settore di primaria importanza, cioè di dare la giusta cornice a questi professionisti che tanti meriti hanno per il miglioramento qualitativo che il vino italiano ha avuto.

Non sono parole ma fatti veritieri e documentati; basta infatti sfogliare l'Annuario dell'Associazione enotecnici italiani oppure l'elenco delle principali aziende vitivinicole nazionali, piccole e grandi, private e cooperative, per rendersi conto che: dalla "Cavit" alla "Spumante Ferrari" in Trentino; dalla "Cantina Sociale di Casarsa" in Friuli, alla "Sella e Mosca" in Sardegna; dalla "Fontanafredda" in Piemonte, alla "Corvo" in Sicilia; dalle "Riunite" alla "Santa Margherita"; dalla "Zonin" alla "Cantina Sociale di Locorotondo"; dalla "Cantina Sociale di Soave" alla "Carpenè Malvolti"; dalla "Riccadonna" alla "Cinzano"; dalla "Mangilli" alla "Felluga"; dalla "Prunotto" alla "Gaia"; dalla "Antinori" alla "Ricasoli"; dalla "Villa Banfi" alla "Rocca delle Macie", e potrei continuare per pagine e pagine, il direttore, il responsabile di cantina è sempre un enotecnico.

È fondamentale quindi addivenire nel più breve arco di tempo ad un titolo specifico, al fine di permetterne l'equiparazione con quello degli altri Paesi.

A tale proposito va ricordato, come del resto è stato ben evidenziato dal Ministero della pubblica istruzione, che il *curriculum* di studi per la formazione dell'enotecnico è completamente diverso da quello del perito agrario, sia in termini di durata (sei anni e non cinque) sia in termini di materie (specifiche e finalizzate nel corso di specializzazione, generiche in quello di perito agrario).

Tutto ciò risulta in linea con gli articoli 2229 e seguenti del codice civile che postulano come requisiti fondamentali il carattere ed il contenuto squisitamente intellettuale delle prestazioni in cui si estrinseca l'attività considerata e le specifiche competenze tecniche e culturali degli appartenenti alle diverse categorie professionali; requisito quest'ultimo che presuppone il compimento di studi specificamente orientati verso il settore di attività da svolgere.

Con il presente disegno di legge non si vuole comunque attribuire (per titoli, e non per esami) la qualifica professionale di enologo solo agli enotecnici, bensì a tutti

coloro che, in possesso di un'adeguata preparazione di base (laurea in agraria, biologia, chimica e scienze delle preparazioni alimentari), dimostrino di aver operato continuativamente per almeno un anno nel settore vitivinicolo. A tale proposito si ritiene opportuno ricordare che una sanatoria di questo tipo è stata attuata a suo tempo sia in Francia che in Germania per risolvere l'analogo problema.

Visto poi che le direttive comunitarie impongono per il futuro una preparazione specifica a livello universitario ed avendo in Italia l'unica attuale possibilità di accrescere detta preparazione attraverso le scuole dirette a fini speciali, il disegno di legge mira a migliorare la preparazione aumentandola di due anni rispetto all'attuale e cioè accrescendo a livello universitario quanto questi professionisti apprendono in sei anni presso gli istituti statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia.

Onorevoli colleghi, per le ragioni sopra esposte, confidiamo in un sollecito esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del titolo di «enologo»)

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso gli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia nonchè il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e dell'alimentazione ed abbiano superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da una università statale o legalmente riconosciuta.

2. Il titolo di enologo sostituisce a tutti gli effetti la qualifica professionale di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (enotecnico), nonchè i pregressi titoli professionali equivalenti già rilasciati dagli stessi istituti di cui al comma 1.

Art. 2.

(Oggetto della professione)

1. È oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione nonchè la consulenza di cantine cooperative e private per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini;

b) la direzione e l'amministrazione nonchè la consulenza di aziende viticole, con particolare riferimento alle mansioni riguardanti la scelta delle varietà e l'impianto dei vigneti, la conduzione, gli aspetti fitosanitari e la loro gestione globale;

c) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e l'interpretazione dei conseguenti risultati;

d) la razionale applicazione degli insegnamenti ricevuti e di quelli scaturiti da un adeguato aggiornamento tecnico, nonchè da ricerche tecnologiche;

e) la collaborazione alla scelta del materiale utilizzata nella tecnologia delle cantine;

f) l'elaborazione, con piena responsabilità, dell'uva, del mosto, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva ed assicurare la loro buona conservazione;

g) il coordinamento delle relazioni esistenti tra l'economia, la legislazione e la tecnica vitivinicola;

h) l'organizzazione della distribuzione e la commercializzazione del prodotto, curandone gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;

i) l'organizzazione, la distribuzione e la commercializzazione di macchine, accessori, prodotti per la viticoltura e l'enologia.

2. L'enologo è pienamente responsabile ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

Art. 3.

(Albo professionale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dell'albo professionale degli enologi, secondo i principi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diploma rilasciato dagli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia nonché il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e dell'alimentazione ed abbiano esercitato attività professionale continuativamente per almeno un anno nel settore vitivinicolo, risultante da apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.